


# Sicurezza in monopattino



*Il Comune dell'Aquila, in questi anni ha coniugato la particolare attenzione posta al tema della mobilità sostenibile, in linea con le direttive della Comunità Europea, con una serie di azioni di prevenzione volte a garantire un corrispondente considerevole livello di sicurezza, raggiungendo obiettivi importanti.*

*A livello nazionale assistiamo all'emersione del fenomeno "micromobilità elettrica", riconosciuta ormai a pieno titolo tra i sistemi di mobilità sostenibili e di alta qualità anche sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in virtù dei benefici derivanti dalla variazione della quota modale degli spostamenti per la mobilità personale.*

*Con la "Legge di Bilancio 2019" è stata autorizzata ai Comuni l'adesione alla sperimentazione della circolazione su strada, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini secondo le modalità di cui al Decreto di attuazione M.I.T. 4 giugno 2019, n. 229.*

*Il Comune dell'Aquila, per motivi di sicurezza stradale legati anche alla persistente presenza di mezzi pesanti impegnati tuttora nel lungo processo di ricostruzione post sisma della città, al momento non ha ritenuto opportuno aderire alla sperimentazione della circolazione su strada di mezzi, la cui disciplina non fosse ancora ben definita.*

*Tuttavia la recente Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modifiche del "Decreto Milleproroghe", ha introdotto disposizioni riferite alla disciplina della circolazione dei **monopattini elettrici** anche al di fuori dell'ambito della sperimentazione (fatti salvi i requisiti tecnici e costruttivi che devono essere quelli indicati nel decreto ministeriale 4 giugno 2019, n. 229).*

*Pertanto, l'Amministrazione Comunale con l'obiettivo di promuovere e sostenere e l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili in Città, con il presente documento intende tutelare la sicurezza nella circolazione stradale, illustrando con un metodo estremamente sintetico ed intuitivo, le disposizioni da rispettare, i comportamenti da tenere e quelli da evitare, nella circolazione a bordo di un monopattino elettrico.*

***"Guardare oltre... ma sempre in sicurezza!"***

*L'Assessore alla Mobilità Urbana, Trasporti e Infrastrutture*  
**Carla Mannetti**

*Il Sindaco*  
**Pierluigi Biondi**

*NON CONFONDERE IL MONOPATTINO ELETTRICO CON altri dispositivi di mobilità personale, quali SEGWAY, HOVERBOARD E MONOWHEEL (!!!), i quali possono circolare SOLO nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal decreto del MIT 4 giugno 2019, alla quale il Comune dell'Aquila, per ora, per motivi di sicurezza stradale legati anche alla persistente presenza di mezzi pesanti impegnati tuttora nel processo di ricostruzione post sisma della città, non ha ritenuto opportuno aderire.*

## **CON QUALI MEZZI A PROPULSIONE ELETTRICA SI PUO' CIRCOLARE SU STRADA OGGI NEL COMUNE DELL'AQUILA???**



**SANZIONI  
DA € 100 A € 400**

LA CIRCOLAZIONE DEL MONOPATTINO NON È  
SOGGETTA A PERTICOLARI PRESCRIZIONI  
RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE, APPROVAZIONE,  
IMMATRICOLAZIONE, TARGATURA, COPERTURA  
ASSICURATIVA... ECC...

## CARATTERISTICHE DEL MONOPATTINO:



(art. 1, c. 75, della legge 160/2019)

Per circolare su strada, il TUO monopattino elettrico DEVE:

1

- AVERE UN MOTORE ELETTRICO DI POTENZA NOMINALE CONTINUA NON SUPERIORE A 0,50 KW (500 WATT)

2

- NON ESSERE DOTATI DI POSTO A SEDERE PER L'UTILIZZATORE PERCHÉ DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI DA QUEST'ULTIMO CON POSTURA IN PIEDI

## DEVE inoltre rispettare le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive



(Decreto MIT 4 giugno 2019)

3

- ESSERE DOTATO DI **LIMITATORE DI VELOCITÀ** CHE NON CONSENTA AGLI STESSI DI SUPERARE I 25 KM/H QUANDO CIRCOLANO SULLA CARREGGIATA DELLE STRADE ED I 6 KM/H QUANDO CIRCOLANO NELLE AREE PEDONALI

4

- ESSERE DOTATO DI UN **CAMPANELLO** PER LE SEGNALAZIONI ACUSTICHE

5

- RIPORTARE LA MARCATURA «**CE**» PREVISTA DALLA DIRETTIVA 2006/42/CF:(6)

6

- AVERE I **COMPONENTI SPECIFICI** PER I MONOPATTINI ELETTRICI ELENCATI NELL'ALLEGATO 1 DEL D.M. 4 GIUGNO 2019

7

- DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO, DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL'OSCURITÀ E DI GIORNO, QUALORA LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE RICHIEDANO L'ILLUMINAZIONE, ESSERE EQUIPAGGIATO CON **LUCI BIANCHE O GIALLE ANTERIORI E CON LUCI ROSSE E CATADIOTTRI ROSSI POSTERIORI** PER LE SEGNALAZIONI VISIVE ED IN MANCANZA NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO, MA SOLAMENTE CONDOTTO O TRASPORTATO A MANO.



### **SANZIONI**

CARATTERISTICHE MONOPATTINO NON  
CONFORMI: DA € 100 A € 400

+

CONFISCA DEL MONOPATTINO SE MOTORE  
TERMICO O MOTORE ELETTRICO HA POTENZA  
NOMINALE CONTINUA SUPERIORE A 2KW

Per condurre il monopattino elettrico DEVI  
aver compiuto 14 anni di età!!!

**Sanzione**  
**da € 100 a € 400**



Da 14 a 18 anni DEVI indossare il casco protettivo  
idoneo\*!

**Sanzione**  
**da 50 a 200 euro**



\* modelli di casco per bici o Skate provvisti di omologazione UNI EN 1078 e UNI EN 1080 (uso strada, sportivo per cadute in velocità) in quanto hanno superato a monte i test previsti per la normativa di riferimento.

# DOVE POSSO CIRCOLARE?

8

- **ESCLUSIVAMENTE** SULLE STRADE URBANE CON LIMITE DI VELOCITÀ DI 50 KM/H OVE È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (NON IN TANGENZIALE!) CON OBBLIGO DI USARE LE PISTE CICLABILI QUANDO PRESENTI

9

- SULLE STRADE EXTRAURBANE, **SOLO NELLE PISTE CICLABILI**



...e se non c'è la pista ciclabile  
sulla strada extraurbana,  
posso circolare?

ASSOLUTAMENTE  
NO!



# A QUALE VELOCITA'?

10

SULLA CARREGGIATA MAX 25 KM/H

11

NELLE AREE PEDONALI MAX 6 KM/H



**SANZIONI**

per violazione prescrizioni  
nn. 8-9-10 e 11  
da € 100 a € 400



12

SI DEVE PROCEDERE SU UN'UNICA FILA IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI LO RICHIEDANO E, COMUNQUE, MAI AFFIANCATI IN NUMERO SUPERIORE A DUE

13

SEGNALARE CON IL BRACCIO LA MANOVRA DI SVOLTA A SINISTRA O A DESTRA O DI FERMATA

14

SI HA L'OBLIGO DI AVERE **LIBERO L'USO DELLE BRACCIA E DELLE MANI** E REGGERE IL MANUBRIO SEMPRE CON ENTRAMBE LE MANI, SALVO CHE NON SIA NECESSARIO SEGNALARE LA MANOVRA DI SVOLTA.

NON È CONSENTITO PERTANTO GUIDARE SENZA MANI, NÈ TENERE UNA MANO IMPEGNATA PER REGGERE BORSE, OMBRELLI O ALTRO, POICHÈ DEVE ESSERE LIBERO L'USO DI ENTRAMBE LE MANI.

OCCORRE ESSERE IN GRADO IN OGNI MOMENTO DI VEDERE LIBERAMENTE DAVANTI A SÈ, AI DUE LATI E COMPIERE CON LA MASSIMA FACILITÀ LE MANOVRE NECESSARIE



15

- È FATTO **DIVIETO DI TRASPORTARE ALTRE PERSONE, OGGETTI O ANIMALI, DI TRAINARE VEICOLI, DI CONDURRE ANIMALI E DI FARSI TRAINARE DA UN ALTRO VEICOLO.**

16

DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO, DURANTE TUTTO IL PERIODO DELL'OSCURITÀ E DI GIORNO, QUALORA LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE RICHIEDANO L'ILLUMINAZIONE, I CONDUCENTI DEI MONOPATTINI A PROPULSIONE PREVALENTEMENTE ELETTRICA HANNO L'OBBLIGO DI INDOSSARE IL GIUBBOTTO O LE BRETELLE RETRORIFLETTENTI AD ALTA VISIBILITÀ.



**SANZIONI**

per violazione prescrizioni nn. 12-13-14-  
15-16  
da € 50 a € 200

**Rifletti:**

**Per le violazioni commesse dal minore, (ai sensi delle regole generali previste dall'art. 2 della legge 689/81), risponde l'esercente la responsabilità genitoriale.**

**Si considera pertanto proprietario del mezzo condotto dal minore colui che esercita la responsabilità genitoriale, fatta salva la dimostrazione della proprietà in capo ad altro soggetto.**

**Per quanto non espressamente richiamato dalle nuove norme trovano applicazione le norme di comportamento di carattere generale previste per le biciclette dall'art. 182 del Codice della Strada.**

## ULTERIORI RACCOMANDAZIONI:

- ❖ NON CIRCOLARE SUL MARCIAPIEDE, SALVO CHE IL MONOPATTINO NON SIA CONDOTTO A MANO
- ❖ L'UTILIZZO DEL CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI È CONSENTITO SOLO ATTRAVERSO AURICOLARE E A CONDIZIONE CHE SIA LIBERO L'USO DELLE MANI
- ❖ NON ANDARE CONTROSENSO
- ❖ NON SUPERARE L'AUTOBUS CHE STA PARTENDO
- ❖ NON CIRCOLARE NELLE MEDESIME AREE IN CUI VIGE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER LE BICICLETTE
- ❖ NON PASSARE CON IL SEMAFORO ROSSO
- ❖ NON CIRCOLARE IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA O DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI
- ❖ NON PARCHEGGIARE IL MONOPATTINO SUL MARCIAPIEDE, NEI PARCHI E SULLE PISTE CICLABILI
- ❖ NON ESSENDO AMMESSA LA MODALITÀ FREE FLOATING, AL TERMINE DEL PERIODO DI NOLEGGIO, RICONDURRE NECESSARIAMENTE I DISPOSITIVI PRESSO LE AREE DI SOSTA DEDICATE
- ❖ POSIZIONARE CORRETTAMENTE I MONOPATTINI NELLA FASE DI SOSTA IN MANIERA DA NON COSTITUIRE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E ALLA MOBILITÀ IN GENERALE

*Comune dell'Aquila, maggio 2021  
Assessorato alla Mobilità e ai Trasporti e Infrastrutture  
Avv. Carla Mannetti*

*a cura del Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti  
Servizio Mobilità, TPL, Aeroporto, Smart City e Politiche europee,  
Gestione contratti CTGS e AMA  
Ufficio di Mobility Management*

**Fonti:**

- ❖ *“Codice della Strada” di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*
  - ❖ *Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di Bilancio 2019”*
- ❖ *Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti, 4 giugno 2019, n. 229*
  - ❖ *Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art 1, comma 75*
  - ❖ *Legge 28 febbraio 2020, n. 8,*  
*di conversione con modifiche del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162*